

D.R. 1018/2023

IL RETTORE

VISTO lo Statuto della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” emanato con Decreto Presidenziale n. 113/2020 del 25.06.2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 178 del 16.07.2020 e modificato con D.P. 231/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 270 del 12.11.2021 e con Decreto Presidenziale n. 249/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.249 del 24.10.2022;

VISTO il DP. 116/2023, con il quale è stato emanato il REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO”;

VISTO il Decreto Rettorale n°1004 del 03.05.2023, con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale Centrale;

VISTA la delibera del Senato Accademico dell'Università LUM del 11.10.2023;

VISTO il DP. 280/2023, con il quale è stato emanato l'ADDENDUM - REGOLAMENTO IN DEROGA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” TRAMITE L'USO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA;

VISTO il verbale della Commissione Elettorale Centrale del 23.10.2023.

DECRETA

Art. 1 *(Data delle elezioni)*

1. Sono avviate le procedure elettorali per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi e nelle Strutture della Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” previste dallo Statuto.
2. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti al procedimento elettorale, le votazioni si terranno nella modalità “online”, secondo quanto stabilito dal “REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” (D.P. n°116/2023) e dal “ADDENDUM - REGOLAMENTO IN DEROGA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM “GIUSEPPE DEGENNARO” TRAMITE L'USO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA” (D.P 280/2023 del 18.10.2023).
3. Le elezioni sono indette per i giorni 5 e 6 dicembre 2023.
4. Le elezioni avranno ad oggetto le seguenti rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2023/2024 - 2024/2025:
 - (a) n° 2 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento “Scienze Giuridiche e dell'Impresa”;
 - (b) n° 2 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento “Management, Finanza e Tecnologia”;
 - (c) n° 2 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento “Ingegneria”;
 - (d) n° 1 rappresentante nella Commissione Paritetica Docenti Studenti “Scienze Giuridiche e dell'Impresa” - L14;
 - (e) n° 1 rappresentante nella Commissione Paritetica Docenti Studenti “Scienze Giuridiche e dell'Impresa” - LMG-01;



- (f) n° 1 rappresentante nella Commissione Paritetica Docenti Studenti “Management, Finanza e Tecnologia” - L-18;
- (g) n° 1 rappresentante nella Commissione Paritetica Docenti Studenti “Management, Finanza e Tecnologia” - LM-77;
- (h) n° 1 rappresentante nella Commissione Paritetica Docenti Studenti “Medicina e Chirurgia” - L-SNT/1;
- (i) n° 1 rappresentante nella Commissione Paritetica Docenti Studenti “Ingegneria” - L-8;
- (j) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Management, Finanza e Tecnologia” - L-18;
- (k) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Management, Finanza e Tecnologia” - LM-77;
- (l) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Scienze Giuridiche e dell’Impresa” - LMG-01;
- (m) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Scienze Giuridiche e dell’Impresa” - L-14;
- (n) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Ingegneria” - L-8;
- (o) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Medicina e Chirurgia” - LM-41;
- (p) n°1 rappresentante nel Gruppo di Assicurazione della Qualità della Didattica “Medicina e Chirurgia” - L-SNT/1;
- (q) n° 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di Studio L-14;
- (r) n° 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di Studio LMG-01;
- (s) n° 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di Studio L-18;
- (t) n° 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di Studio LM-77;
- (u) n° 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di Studio L-8;
- (v) n° 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di Studio L-SNT/1;
- (w) n° 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU Puglia;
- (x) n° 1 rappresentante nel Nucleo di Valutazione;
- (y) n° 1 rappresentante nel Presidio della Qualità;
- (z) n° 1 rappresentante nel Senato Accademico dell’Università LUM;
- (aa) n° 2 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università LUM.

Art. 2

(Seggio e orario di apertura)

1. Le Elezioni si svolgeranno in modalità elettronica.
2. Ai fini dell’esercizio di voto ciascun elettore potrà accedere alla piattaforma elettronica “ELIGO”. Sarà reso pubblico l’indirizzo web a cui l’elettore dovrà accedere per completare le operazioni di voto.
3. È costituito un unico seggio virtuale.
4. È nominato un Presidente di seggio e uno scrutatore con funzioni di Segretario di seggio.
5. Il seggio è aperto alle votazioni dalle ore 9:00 alle ore 18:00 del giorno 5 dicembre 2023 e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del giorno 6 dicembre 2023.

Art. 3

(Commissione Elettorale Centrale)

6. La Commissione Elettorale Centrale, composta dal Direttore Generale con funzioni di Presidente e da due funzionari dell'Amministrazione universitaria, è costituita con Decreto Rettorale n°1004/2023 ed esplica le funzioni di cui al REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" (D.P. n°116/2023) e ADDENDUM - REGOLAMENTO IN DEROGA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" TRAMITE L'USO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA" (D.P. 280/2023 del 18.10.2023
7. Ogni comunicazione indirizzata alla Commissione Elettorale Centrale va inoltrata via mail all'indirizzo: direttoregenerale@lum.it.

Art. 4

(Elettorato attivo)

1. Sono elettori, per tutte le elezioni disciplinate dal presente Decreto e dai Regolamenti di cui ai D.P. n°116/2023 e D.P. n°280/2023, tutti gli studenti che sono regolarmente iscritti, in corso o fuori corso, ad un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, della Libera Università mediterranea LUM "Giuseppe Degennaro" per l'Anno Accademico 2023/2024.
2. Per l'elezione di rappresentanti in organi di Dipartimento e di Corso di Studio, sono elettori gli studenti del relativo Dipartimento o Corso di Studio, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
3. Per l'elezione del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia fanno parte dell'elettorato attivo anche tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato attivato presso l'Ateneo.
4. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle elezioni, siano già laureati o trasferiti presso altre Università.

Art. 5

(Elettorato passivo)

1. Hanno diritto all'elettorato passivo per tutte le elezioni disciplinate dal presente Decreto e dai Regolamenti di cui ai D.P. n°116/2023 e D.P. n°280/2023, tutti gli studenti titolari dell'elettorato attivo ai sensi dell'art. 4 del presente Decreto che, nell'anno accademico l'Anno Accademico 2023-2024, risultino regolarmente iscritti non oltre il secondo anno fuori corso.
2. Per l'elezione del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell'Adisu-Puglia fanno parte dell'elettorato passivo anche tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato attivato presso l'Ateneo.
3. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, siano già laureati o trasferiti presso altre Università.

Art. 6

(Ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili coloro che siano stati rappresentanti degli studenti nello stesso organo o organismo nei due mandati precedenti l'elezione. Per il computo del mandato ai fini dell'ineleggibilità, il mandato parziale si calcola solo se ha superato la metà del termine biennale di durata della carica.
2. Non sono eleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici ai sensi della vigente normativa.
3. I candidati devono, nel rispetto della disciplina vigente, autocertificare il pieno godimento dei diritti politici.

Art. 7
(Elenco dell'elettorato)

1. Entro quindici giorni dalla data del presente Decreto Rettorale che indice le elezioni, la Commissione Elettorale Centrale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori completi di generalità e Dipartimento di appartenenza.
2. Entro le ore 12 del quinto giorno dalla pubblicazione degli elenchi, gli interessati possono richiedere, con ricorso motivato, integrazioni e rettifiche.
3. Il Ricorso motivato va inviato via mail all'indirizzo: direttoregenerale@lum.it.
4. Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale con provvedimento definitivo entro 48 ore.

Art. 8
(Procedure elettorali in deroga)

1. Per quanto attiene alle procedure elettorali relative alla formazione e accettazione o esclusione delle liste elettorali si dispone che:
 - Tutti gli aventi diritto al voto possono presentare Liste di candidati ai fini della loro validazione.
 - Le liste dei candidati devono essere inviate all'attenzione della Presidenza della Commissione Elettorale Centrale via mail all'indirizzo direttoregenerale@lum.it entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno anteriore a quello fissato per le elezioni. Ove per le elezioni siano fissati due o più giorni consecutivi, il termine di cui sopra è calcolato a retrodatare dal primo giorno.
 - All'interno della lista i candidati sono indicati con nome, cognome, luogo e data di nascita, Dipartimento di appartenenza, numero di matricola, residenza e recapito (telefono e indirizzo e-mail) e contrassegnati con numeri arabi progressivi.
 - Nessun candidato può essere incluso in più di una lista elettorale.
 - I candidati elencati in ciascuna lista non possono superare il numero di sei.
 - Tutti coloro che godono dell'elettorato attivo potranno sottoscrivere una o più liste purché non riferibili alla medesima Rappresentanza. Ciascuna lista, affinché sia ammissibile alle elezioni, deve essere sottoscritta da parte di un numero di studenti, che godono dell'elettorato attivo, non inferiore a 10.
 - Unitamente alla lista, nella mail di cui al precedente punto 2, devono essere inviati i seguenti documenti (files): dichiarazione, anche collettiva, di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati; un modello di contrassegno, anche figurato, racchiuso in un



cerchio (non sono ammessi contrassegni capaci di generare facilmente confusione ovvero riproducenti simboli o scritte vietati dalla legge penale. Eventuali sigle debbono essere accompagnate dalla dicitura per esteso); Indicazione del Rappresentante di Lista.

- La Commissione elettorale, entro 72 ore dalla scadenza del termine per il deposito delle liste, esamina la documentazione prodotta, sentendo - ove occorra - il responsabile della lista di volta in volta esaminata.
 - In caso di riscontrata irregolarità la Commissione può assegnare al responsabile della lista interessata un termine di 24 ore per la regolarizzazione della documentazione. Per le altre difformità, la Commissione pronuncia l'esclusione della lista. Ogni lista accettata è numerata dall'ufficio preposto con un numero progressivo individuato per estrazione tra le liste stesse. L'estrazione avviene alla presenza dei presentatori di lista, convocati a tal fine dall'ufficio competente a mezzo email. L'elenco delle candidature presentate, con l'indicazione del cognome, del nome, del Dipartimento, del Corso di Studio di appartenenza e del numero di matricola di ciascun candidato, viene reso pubblico.
2. Per quanto attiene alle procedure elettorali relative allo svolgimento della campagna elettorale, allo svolgimento delle operazioni di voto, al completamento delle operazioni di scrutinio si rinvia a quanto disciplinato dall'ADDENDUM - REGOLAMENTO IN DEROGA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" TRAMITE L'USO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA" (D.P 280/2023 del 18.10.2023

Art. 9

(Proclamazione degli eletti)

1. Completate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale Centrale procede all'assegnazione dei seggi nei termini di cui agli Artt. 25, 26 e 27 del REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023.
2. Durante le operazioni di assegnazione dei seggi hanno libero accesso alla Commissione Elettorale Centrale i presentatori di lista.
3. Delle operazioni di assegnazione dei seggi e della proclamazione degli eletti, la Commissione Elettorale Centrale redige apposito verbale e ne cura la trasmissione al Rettore unitamente a tutti gli atti relativi alle operazioni elettorali.
4. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle votazioni e procede alla proclamazione degli eletti.
5. Lo studente eletto in più di un Organo deve, a pena di decadenza, esercitare l'opzione, comunicandola al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione.
6. Le eventuali rinunce devono essere comunicate in ogni caso al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione, per consentire le nomine.

Art. 10

(Ricorsi)

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla proclamazione dei risultati. Il ricorso deve essere all'indirizzo direttoregenerale@lum.it. Sul ricorso decide la Commissione Elettorale Centrale.

2. La Commissione decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La sua decisione è definitiva. Il Segretario della Commissione non partecipa alla votazione. Il verbale conclusivo della Commissione Elettorale Centrale deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dalla Commissione Elettorale in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta, il verbale è trasmesso, a cura del Segretario della Commissione, all'Amministrazione Universitaria.

Art. 11
(Durata della carica)

1. Gli eletti entrano in carica dal momento della proclamazione; la carica ha durata biennale e cessa con la proclamazione relativa alle successive elezioni.

Art. 12
(Decadenza)

1. Per i casi di decadenza si rinvia a quanto disposto all'articolo 32 del D.P 116/2023 "REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO"

Art. 13
(Disciplina transitoria e finale)

1. Per tutto quanto non direttamente disposto nel presente Decreto Rettorale si rinvia al REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" emanato con Decreto Presidenziale n°116/2023 ed al ADDENDUM - REGOLAMENTO IN DEROGA PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ LUM "GIUSEPPE DEGENNARO" TRAMITE L'USO DI PIATTAFORMA ELETTRONICA" (D.P 280/2023 del 18.10.2023.
2. Il presente Decreto Rettorale è affisso all'Albo dell'Ateneo, presso le Presidenze e le Segreterie dei Dipartimenti e presso le Sedi decentrate di tutoraggio, e pubblicato sul Sito Web ufficiale dell'Ateneo.

Casamassima, addì 26.10.2023

f.to
Università LUM
Il Magnifico Rettore
Prof. Antonello Garzoni
